

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 146

8 marzo 2007

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI PIRONI, LUCCHI,
FIAMMENGHI, PIVA

**PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-
ROMAGNA ALL'ASSOCIAZIONE DELL'EMILIA-
ROMAGNA DELLE RIEVOCAZIONI STORICHE
(A.E.R.R.S.)**

Oggetto consiliare n. 2310

RELAZIONE

Le rievocazioni storiche della nostra regione, ognuna secondo la propria peculiare specificità, formano un originale insieme di eventi che bene esprimono la ricchezza e la vivacità culturale e sociale delle comunità che le promuovono.

Le tante città sedi delle manifestazioni sono distribuite in un ambito territoriale articolato, così che si può affermare che in ogni comprensorio della regione vi sia almeno una città che organizza rievocazioni di eventi storici documentati alla cui realizzazione partecipa l'intera comunità locale. Una caratteristica di rilevante importanza di queste manifestazioni, infatti, è quella di aggregare numerose persone e nuclei familiari intorno all'evento. Le associazioni e gli enti organizzatori svolgono così un ruolo fondamentale di socializzazione, tanto che ogni rievocazione diventa un evento corale in cui ciascuno diventa soggetto protagonista attivo. Promuovere le rievocazioni storiche, significa fare memoria del passato e al contempo ritrovare in esso le ragioni e le premesse per uno sviluppo di continuità e progresso nel futuro. Spesso l'evento rievocato è tra gli strumenti primari per ciascuna città, per scoprire e ricostruire l'identità degli abitanti, identità che viene ben armonizzata con il più vasto contesto culturale e civile regionale e l'acquisizione del comune senso della solidarietà e la coesione delle coscienze.

L'importanza delle rievocazioni storiche emerge anche sotto altri profili: nel mentre incoraggiano la ricerca delle fonti storiche, valorizzano il patrimonio culturale delle comunità e attivano dinamiche di socializzazione; esse diventano veicolo di promozione turistica e fanno conoscere ad un vasto pubblico le località sede delle manifestazioni. I turisti possono visitare non solo i più noti centri d'arte dell'Emilia-Romagna, ma anche i tanti centri cosiddetti "minori", ricchi di beni ambientali, naturalistici e architettonici. Le rievocazioni storiche promuovono la ricerca della storia dei costumi dell'epoca che i figuranti indossano durante i cortei storici e che rappresentano un patrimonio artistico di incalcolabile valore, perché sono modelli unici e arricchiti di stoffe pregiate. Gran parte di essi sono confezionati a mano, entro veri e propri laboratori sartoriali ove operano professionisti volontarie. Le stesse taverne, fraschette, osterie presenti nelle rievocazioni storiche di alcune città sono strumenti di attenta ricerca enogastronomica dei prodotti tipici locali e anche le tradizioni artigianali delle arti e dei mestieri vengono riproposte per come storicamente si sono via via affermate: basti citare le arti degli strumenti musicali, delle calzature delle

acconciature. Ma le rievocazioni storiche sono anche arte pittorica ed equestre. I giovani riscoprono il nobile sport dell'equitazione, dell'arco, della balestra. Le città si dotano ogni anno di ulteriori artistici arazzi, pali, piatti di ceramica che vanno dati in premio ai vincitori delle varie manifestazioni. Essi sono eseguiti da pittori di chiara fama e pittori del posto, spesso da istituti d'arte, e vanno a formare una preziosa pinacoteca di arte contemporanea.

Le rievocazioni storiche hanno un ulteriore titolo di merito: hanno una valenza ludica e come tali sono l'appuntamento in cui tutti ritrovano il gusto della competizione, della rappresentazione, del confronto animato, della rivalità, pur nella consapevolezza di concorrere a celebrare un emozionante evento storico. Tutto è realizzato all'insegna del più assoluto e disinteressato volontariato.

Allo scopo di favorire, sostenere le varie attività svolte dalle singole associazioni, enti operanti ciascuno nel proprio territorio, che peraltro sono un indispensabile strumento per la tutela del patrimonio e tradizione locale, è stata costituita l'Associazione dell'Emilia-Romagna delle Rievocazioni Storiche, avvenuta, con apposito statuto e atto costitutivo, presso la città di Faenza il giorno 5 marzo 2005.

All'Associazione hanno aderito inizialmente 11 città delle nove province dell'Emilia-Romagna, a cui se ne sono aggiunte in una fase successiva altre due ed ulteriori richieste sono all'esame della Commissione Storico Consultiva per la verifica dei requisiti.

L'Associazione aderisce alla Federazione Nazionale dei Giochi Storici ed alla Federazione Europea Feste e Manifestazioni storiche, con cui collabora e si raccorda per la promozione delle iniziative valide ai fini del raggiungimento delle finalità sociali: sviluppare una vera e propria cultura delle rievocazioni storiche, stimolando in modo sempre più autorevole la ricerca storica con l'obiettivo di accreditare sempre più, qualitativamente, le stesse.

Le città che fanno parte dell'A.E.R.R.S. sono attualmente:

- Bagno di Romagna
- Castelvetro
- Copparo
- Faenza
- Ferrara
- Lugo
- Modena
- Mondaino
- Parma
- San Secondo Parmense
- Savignano sul Panaro
- Rocca delle Camminate
- Terra del Sole.

Con il presente progetto di legge la Regione Emilia-Romagna intende riconoscere l'Associazione dell'Emilia-Romagna delle Rievocazioni Storiche ed aderire alla stessa sostenendone l'attività che mira a valorizzare il patrimonio storico, culturale e turistico della Regione Emilia-Romagna.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Finalità della partecipazione

1. Al fine di tutelare e valorizzare il proprio patrimonio storico-culturale, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare, ai sensi dell'art. 64 dello Statuto, all'Associazione dell'Emilia-Romagna delle Rievocazioni Storiche (A.E.R.R.S.).

2. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- a) garantire l'adeguato supporto per lo svolgimento delle manifestazioni di rievocazione storica;
- b) valorizzare il patrimonio storico, artistico e l'identità culturale dei diversi territori regionali;
- c) favorire lo sviluppo del turismo.

3. Il perseguimento degli scopi associativi deve coordinarsi con le politiche di settore della Regione e degli enti locali interessati ed in particolare con APT Servizi per quanto concerne il calendario degli eventi e con le Unioni di Prodotto per la definizione e la promozione di pacchetti turistici.

Art. 2

Condizioni per la partecipazione

1. La partecipazione della Regione è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) l'Associazione non può perseguire fini di lucro;
- b) l'Associazione deve conseguire il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi degli artt. 12 e seguenti del Codice civile;
- c) l'Associazione deve conformarsi, apportando le eventuali modifiche al proprio statuto, alle disposizioni della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 recante "Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)".

2. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione all'Associazione.

3. Il Presidente della Regione, anche attraverso un proprio delegato, esercita i diritti inerenti alla qualità di associato.

Art. 3

Contributi

1. La Regione concorre al finanziamento dell'Associazione mediante la concessione di un contributo ordinario annuale quale quota associativa.

2. Nell'ambito di iniziative coordinate ai sensi dell'art. 1, comma 3, la Giunta regionale concede all'Associazione contributi per la realizzazione delle attività programmate, stabilendo le relative modalità di erogazione. A tal fine, la Giunta individua i capitoli ordinari di spesa in riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti.

3. L'Associazione presenta alla Giunta regionale i programmi delle iniziative, corredati dei relativi piani finanziari, nonché una relazione annuale che attesti la realizzazione delle attività programmate.

Art. 4

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della L. R. 15 novembre 2001, n. 40 recante "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L. R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4".

